

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1954

(18^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente JANNUZZI

INDICE

Disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » (452) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 260, 262
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	261
CALDERA	261
MESSE	261
PALERMO	260, 261, 262
TADDEI, <i>relatore</i>	260

« Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di Pubblica Sicurezza e allievi agenti di custodia » (456) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	264
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	264
PALERMO	264
TADDEI, <i>relatore</i>	264

« Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in

servizio da data anteriore al 16 settembre 1945 » (460) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 265, 266
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	266
PALERMO	266
TADDEI, <i>relatore</i>	265, 266

« Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (473) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	258
VACCARO, <i>relatore</i>	258

« Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato » (477) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	262, 263
DE GIOVINE, <i>relatore</i>	262

« Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale » (478) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	259
CADORNA, <i>relatore</i>	259

« Proroga del termine per richiedere la Croce al merito della guerra 1940-45 » (484) (D'iniziativa dei deputati La Spada ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	267, 268
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	268
CORNAGLIA MEDICI, <i>relatore</i>	267
MESSE	268
PRESTISIMONE	267, 268

4^a COMMISSIONE (Difesa)18^a SEDUTA (6 maggio 1954)

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (473)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (473), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con provvedimenti emanati il 7 maggio 1948 e il 28 luglio 1950, si è provveduto alla costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Il programma fissato con tali leggi è stato compiuto; ma ancora si ravvisa la necessità di incrementare ulteriormente il vasto programma edilizio del Ministero della difesa e della Guardia di finanza.

Perciò, il presente disegno di legge appare necessario per consentire al Ministero della difesa e al Ministero delle finanze di aumentare i fondi occorrenti per nuove costruzioni, in rapporto, sopra tutto, al fatto che in molti casi il Ministero della difesa ha già acquistato le aree.

Tenuto conto della necessità da parte dei due Ministeri di provvedere agli alloggi degli ufficiali e sottufficiali, ritengo sia utile ed opportuno che la Commissione approvi il presente provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1953-54 un ulteriore limite di impegno di lire 116.875.000.

La somma complessiva di lire 4.090.625.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione rispettivamente di annue lire 106.250.000 e lire 10.625.000 dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1987-88.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1953-54 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa:

capitolo n. 151	L. 63.750.000
capitolo n. 178	» 21.250.000
capitolo n. 245	» 21.250.000

e mediante riduzione di lire 10.625.000 del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

18ª SEDUTA (6 maggio 1954)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale » (478)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge si propone di estendere ai combattenti delle guerre successive il trattamento economico stabilito per i primi capitani dall'articolo 131 della legge 9 maggio 1940, n. 370, dato che anche dopo l'ultima guerra si sono verificati quei ristagni di carriera che avevano motivato le precedenti disposizioni.

A tale scopo provvede il primo comma del primo articolo; mentre il secondo comma include nella categoria dei primi capitani quelli provenienti dai soppressi ruoli dei riassunti in servizio sedentario che siano trattenuti nella posizione di servizio permanente.

Il secondo comma retrodata l'approvazione della legge alla data di entrata in vigore della legge 370 sopra citata: e ciò ad evitare disparità di trattamento.

L'articolo 3 persegue lo stesso scopo a favore dei capitani della Guardia di finanza per i quali è tutt'ora in vigore la legge n. 899 del

7 giugno 1934. La legge comporta il seguente onere:

Esercito	}	L. 76.482.000 fino al 30 giugno 1953
Marina		» 15.638.000 dal 1° luglio 1953
Aeronautica	»	570.000 annue
Finanza	»	7.100.000 »
	»	4.000.000 »

Propongo che, per ragioni di equità, la Commissione approvi il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il trattamento economico stabilito per i primi capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e primi capitani della Marina è esteso, indipendentemente dalla qualifica, ai capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica ed ai tenenti di vascello e capitani della Marina in servizio permanente che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, ivi compreso quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani dell'Esercito trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra o trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, la disposizione del primo comma dell'articolo precedente ha efficacia anche per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940, n. 370, e la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, le parole « che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 » sono sostituite dalle altre « che siano reduci di guerra ».

(È approvato).

Art. 4.

Al maggior onere di lire 99.790.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 41 (lire 63.278.000) e n. 249 (lire 28.842.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, nonchè mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 190 (lire 570.000) e n. 101 (lire 7.100.000) dello stesso stato di previsione della spesa.

Al maggior onere di 4.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 3 sarà fatto fronte, per il suddetto esercizio finanziario 1953-54, con gli stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-1954 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 »
(452) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 per la

traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TADDEI, *relatore*. Il disegno di legge, di cui ho l'onore di essere relatore, per la sua semplicità, la sua chiarezza ed opportunità non ha necessità di troppe parole per la sua illustrazione. Ispirato da un nobilissimo sentimento di pietà cristiana, esso rappresenterà, se approvato, la realizzazione di una speranza che mai è venuta meno in tutti coloro, i quali sono legati da vincoli familiari a quei tanti nostri fratelli, che nelle lontane terre d'Africa, e comunque fuori del territorio metropolitano, sono caduti all'ombra della bandiera d'Italia, e significherà, inoltre, anche un mesto, doveroso omaggio della Patria verso tutti i nostri fratelli caduti: mesto omaggio verso coloro che hanno dimostrato a tutti come e fino a qual punto debba essere servita la Nazione.

Il fatto, poi, di avere esteso le provvidenze del disegno di legge a tutti coloro che, anche dopo la fine della guerra, sono rimasti vittima di eccidi per ragioni di carattere politico sta a dimostrare squisita sensibilità e profondo senso di opportunità morale. Di fronte all'immagine della morte dobbiamo inchinare reverenti la nostra fronte.

Convinto di avere il consenso di tutti gli onorevoli colleghi appartenenti a tutti i partiti, prego la Commissione di approvare il disegno di legge.

PALERMO. Siamo favorevoli all'approvazione del presente disegno di legge; ma vorremmo pregare il Governo di affrontare con maggiore impegno il problema, cui il disegno di legge si riferisce, in modo di poterlo risolvere nel più breve tempo.

Vorrei raccomandare, in particolare, al Governo di provvedere al rimpatrio dei 400 Caduti dell'isola di Coe. Non è il caso — ritengo — di rievocare un'epopea a tutti nota. Le richieste delle numerose famiglie per ottenere la traslazione delle salme di questi Caduti sono quanto mai pressanti.

Desidererei, inoltre, raccomandare al Governo che la spesa per la traslazione delle salme ai luoghi di origine avvenisse a spese del-

4^a COMMISSIONE (Difesa)18^a SEDUTA (6 maggio 1954)

lo Stato. Attualmente, infatti, le famiglie devono provvedere al trasporto delle salme dal luogo di sbarco a quello di origine.

Ancora una raccomandazione vorrei rivolgere al Governo per quanto riguarda la divisione « Acqui »: tutti ricordiamo l'eroismo col quale i soldati, che ne facevano parte, difesero l'onore e la libertà del nostro Paese. Vorrei proporre che si elevi alla loro memoria un monumento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il rappresentante del Governo ha l'onore di dichiarare che in questa materia il Ministero della difesa sta facendo e farà tutti gli sforzi per venire incontro ai desideri espressi dal senatore Palermo allo scopo di ottenere una pronta e definitiva sistemazione delle salme degli eroici Caduti in tutti i fronti. Naturalmente, bisogna superare degli ostacoli anche di carattere obiettivo. Non sempre, infatti, è possibile raccogliere tempestivamente le salme perchè, come gli onorevoli colleghi sanno, spesso le Commissioni di reperimento delle salme devono muoversi in territorio estero attraverso numerose difficoltà. Comunque, il Ministero della difesa sta facendo quanto è nelle sue possibilità per assicurare degna e decorosa sepoltura a questi nostri cari Caduti.

Il Ministero della difesa sta cercando, inoltre, di provvedere a risolvere il problema per la traslazione delle salme dal luogo di sbarco al luogo di origine. Ricordo, infine, che a Bari abbiamo elevato un monumento-ossario dove si conservano i resti delle salme non richieste dalle famiglie.

PALERMO. Io credo che il mausoleo di Bari, come quello di Napoli, sia un monumento ossario. La mia proposta, invece, è intesa ad ottenere che si provveda all'elevazione di un monumento per gli eroici componenti la divisione « Acqui » che dettero prova di sublime eroismo, in quanto furono tutti massacrati.

MESSE. Mi associo alla proposta del senatore Palermo; tuttavia, a mio avviso, il monumento dovrebbe essere dedicato a tutti coloro che sono morti per il medesimo ideale di libertà e di indipendenza del Paese. Molti sono stati i focolai di resistenza lungo il nostro con-

fine: Cefalonia, Rodi, Spalato, e via dicendo. Si deve, quindi, arrivare alla costruzione di un monumento, che onori tutti coloro che sono caduti nel nome della Patria per la sua libertà.

PALERMO. La Resistenza ha avuto due aspetti: la resistenza fatta dal popolo italiano e la resistenza operata dai reparti delle nostre Forze armate, che al momento dell'armistizio si trovavano oltre i confini. La mia proposta tende a glorificare l'eroismo degli appartenenti alle Forze armate che dopo l'8 settembre oltre i confini non seguirono le imposizioni dei tedeschi, ma si opposero con le armi, tutelando in tal modo non solo il prestigio del nostro Paese, ma anche, in modo ammirevole, l'onore dell'Italia. Il monumento dovrebbe essere dedicato unicamente agli appartenenti alle Forze armate di oltre confine, cioè a dire Albania, Jugoslavia, Dodecanneso, e via dicendo. Avevo citato la divisione « Acqui » perchè essa fece olocausto completo di se stessa; ma sono d'accordo che il monumento debba ricordare tutti gli appartenenti alle Forze armate oltre i confini della Patria.

CALDERA. Consento con i pareri espressi dal senatore Palermo e dal senatore Messe e ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le tranquillanti assicurazioni.

Desidero sottoporre all'attenzione del Governo un problema di particolare importanza: quello di intervenire, se è possibile, allo scopo di evitare le speculazioni di certe ditte private che assumono il monopolio del trasporto delle salme dal luogo di sbarco a quello di origine. Mi dispiace di non avere portato con me alcune circolari di tali ditte che richiedono dalle 38 alle 40 mila lire per il trasporto di minuscole cassette contenenti le ceneri dei Caduti. Tenendo conto che maggiormente soggetti alla speculazione sono le famiglie più umili e meno provvedute, chiedo l'intervento del Governo per stroncare una simile inopportuna forma di speculazione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro il senatore Caldera del massimo interessamento del Governo al riguardo. Debo, però, far presente che il prezzo del trasporto sovente aumenta a causa di numerosi

4^a COMMISSIONE (Difesa)18^a SEDUTA (6 maggio 1954)

fattori: per attraversare le varie provincie sono necessari, ad esempio, speciali permessi del medico provinciale. Comunque, confermo che il Governo darà il suo contributo per risolvere il problema in maniera adeguata.

PALERMO. Dopo la prima guerra mondiale furono adottate alcune provvidenze speciali per evitare lungaggini burocratiche in questo campo. In quell'epoca anche io mi interessai per il trasporto delle salme dei Caduti nei luoghi di origine.

Sarebbe opportuno che, in base alle esperienze passate e in considerazione degli inconvenienti lamentati, il Governo presentasse un disegno di legge per rendere più facile il trasporto delle salme dei Caduti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, prendendo atto dell'unanimità di consenso della Commissione per l'approvazione del disegno di legge e del senso di pietà patriottica, umana e civile con cui la Commissione sollecita dal Governo provvedimenti ancora maggiori. Do atto, inoltre, della prontezza dimostrata dal Governo nell'accogliere le raccomandazioni prospettate dai diversi oratori, con il pensiero rivolto alla memoria di coloro che sacrificarono se stessi per il bene della Patria e con l'auspicio che l'approvazione del presente disegno di legge rappresenti un segno di unità e di distensione.

Passiamo adesso all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45, nonchè dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato** » (477) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. Il progetto di legge in esame tende ad ovviare ad un grave inconveniente nascente dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nei confronti di quegli ufficiali dell'Esercito che, collocati fuori quadro e successivamente impiegati in un incarico organico a carattere continuativo nel maggior grado acquisito durante la permanenza in fuori quadro, si trovano all'atto del collocamento nella riserva ad aver cessato anche da poco dall'incarico di organico. Ed, infatti, costoro mentre con la precedente legge avrebbero visti valorizzati, ai fini della liquidazione della pensione, la media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, e quindi i maggiori assegni del grado conseguito

4^a COMMISSIONE (Difesa)18^a SEDUTA (6 maggio 1954)

nella posizione di fuori quadro, con la legge del 29 aprile 1949, n. 221, verrebbero invece ad usufruire, ai fini della liquidazione della pensione, del solo stipendio del grado rivestito nel servizio permanente effettivo, e cioè del solo stipendio percepito nell'ultimo mese di permanenza nella posizione di fuori quadro. Per coloro, invece, per i quali la data di collocamento nella riserva si trova a coincidere con la permanenza nell'incarico organico del grado superiore, viene ad avere valore, ai fini della valutazione del trattamento di quiescenza, il maggior stipendio percepito.

In altre parole, il maggiore o minore trattamento di pensione deriva solo dal fatto che l'ufficiale si trovi a percepire, o meno, gli assegni del grado superiore al momento di passare nella riserva, e spesso tale differenza sostanziale nasce da differenze minime di tempo, anche di un solo mese.

Oltre a questo caso va considerato anche quello degli ufficiali delle tre Forze armate, che durante le campagne dell'Africa orientale, dell'Albania e dell'ultima guerra hanno tenuto comandi di grado superiore e ne hanno percepito regolarmente gli assegni. Anche costoro, se collocati in congedo durante la permanenza nel grado superiore, hanno visto il loro trattamento di quiescenza basato sul maggiore stipendio del maggior grado; se al contrario sono stati collocati in congedo dopo aver cessato dalle dette maggiori funzioni, hanno potuto usufruire solo dello stipendio del proprio grado e, cioè, di quello percepito nell'ultimo mese di permanenza nel servizio effettivo.

In conseguenza, la legge in esame prevede che, in deroga agli articoli 2 e 9 della precedente legge del 29 aprile 1949, n. 221, debbano liquidarsi sulla base del maggiore stipendio percepito le pensioni per quegli ufficiali dell'Esercito che, provenienti dalle posizioni di fuori quadro, abbiano prestato servizio nel maggior grado conseguito nella stessa posizione e per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati rivestiti dell'incarico titolare del grado superiore.

L'efficacia retroattiva della legge che, per ragioni di logica, avrebbe dovuta portarsi alla data di entrata in vigore di quella n. 221 è stata fissata solo al 1° luglio 1951 in coinci-

denza con i nuovi miglioramenti del trattamento di quiescenza concessi con la legge del 29 aprile 1952, n. 212. Alla spesa, non eccessiva, si provvede con apposite riduzioni degli stanziamenti del capitolo 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge del 29 aprile 1949, n. 221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla posizione di fuori quadro che abbiano prestato servizio nella posizione stessa con incarico di organico, nonchè gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute all'ufficiale di tale ultimo grado, ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge del 31 ottobre 1935, n. 2201, o del combinato disposto di detto articolo 24 con l'articolo 1 della legge del 22 dicembre 1939, n. 2193, o dell'articolo 4 del regio decreto-legge del 19 maggio 1941, n. 583, liquidano la pensione, rispettivamente sulla base dello stipendio del grado conseguito nella posizione di fuori quadro e sulla base dello stipendio del grado superiore, sempre che detti stipendi competessero agli interessati per le disposizioni ad essi applicabili.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.

(È approvato).

Art. 3.

Al maggior onere di lire 32.100.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stan-

ziamenti del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di Pubblica Sicurezza e allievi agenti di custodia » (456)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di Pubblica Sicurezza e allievi agenti di custodia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TADDEI, *relatore*. Con il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo corrente anno, si è riconosciuta la necessità, già da molto tempo avvertita dagli interessati, di migliorare il trattamento economico degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di Pubblica Sicurezza e allievi agenti di custodia. Si tratta di personale delle Forze di polizia o comunque avente con esse una certa affinità di compiti, personale che si trova continuamente in lotta con la delinquenza e, quindi, è esposto a notevoli pericoli. Esso merita la massima considerazione da parte del Senato.

Se si considera che la paga di tale personale, fissata nel 1948 in lire 70 giornaliera, non ha subito aumenti, nonostante l'interrotto rincaro del costo della vita, nessun dubbio può sussistere circa l'opportunità del provvedimento in esame.

Ritengo, tuttavia, di dover porre in rilievo l'esiguità dell'aumento proposto (da lire 70 a lire 110 giornaliera) pur considerando che la

decorrenza è stata fissata al 1° luglio 1951. Qualsiasi genere di consumo è aumentato, nel frattempo, in proporzione ben maggiore e, pertanto, pur tenendo conto che le spese del vitto e del vestiario sono a totale carico dell'Amministrazione, l'aumento proposto risulta del tutto insufficiente.

Tuttavia, tenendo conto delle considerazioni relative alle note difficoltà di bilancio e, soprattutto, della convenienza di non ritardare ulteriormente tanto attesi nuovi emolumenti, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PALERMO. Unicamente allo scopo di evitare che il provvedimento non subisca ulteriori ritardi, non proponiamo alcun emendamento. Tuttavia, occorrerà sottolineare che l'aumento di 40 lire giornaliera sembra una beffa. È vero che saranno assegnati gli arretrati; ma cosa si acquista oggi con 40 lire giornaliera? Due sigarette. Rivolghiamo, quindi, preghiera al Governo di apprestare rapidamente un provvedimento veramente adeguato alle esigenze di giovani, che si affacciano ora alla vita in un servizio che è praticamente militare, anche se ha compiti di polizia.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accoglierò ben volentieri la proposta del senatore Palermo, non appena il Parlamento avrà accolto una mia raccomandazione di aumentare gli stanziamenti del bilancio della Difesa.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di Pubblica Sicurezza, e allievi agenti di custodia è stabilita in lire 110 dal 1° luglio 1951.

(È approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa annua di complessive lire 59.220.000 derivante dalla presente legge graverà per lire 46.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 3.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 10.220.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, calcolato in complessive lire 177.660.000, sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei suddetti Ministeri per l'esercizio medesimo:

capitolo n. 250 Ministero della difesa (lire 138.000.000);

capitolo n. 61 Ministero di grazia e giustizia (lire 9.000.000);

capitolo n. 65 Ministero delle finanze (lire 30.660.000).

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945 » (460) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TADDEI, *relatore*. Fino al 16 settembre 1945, e con decorrenza dal 1° marzo 1941, per effetto del decreto-legge 19 maggio 1941, numero 583, modificato con la legge 16 maggio 1943, n. 507, i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza, richiamati o trattenuti in servizio, percepivano una paga eguale a quella dei pari grado della carriera continuativa, cioè a dire corrispondente alle rafferme maturate. Successivamente è intervenuto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 529, con il quale doveva intendersi cessata l'applicazione dell'accennato decreto-legge n. 583. In conseguenza, dal 16 settembre 1945, i militari in questione avrebbero dovuto percepire la sola paga iniziale relativa al grado rivestito. Sta di fatto, però, che appuntati e carabinieri hanno continuato a percepire gli assegni di cui godevano fino al 16 settembre 1945.

In realtà non sarebbe stato giusto assoggettare costoro ad una diminuzione di assegni, in specie in un periodo molto difficile. Tenuto conto che si tratta di personale impiegato in servizio senza soluzione di continuità da data anteriore al 16 settembre 1945, il Ministero del tesoro, di concerto con quello della difesa, ha ravvisato l'opportunità di una deroga alle norme relative al trattamento di guerra di cui alle precitate disposizioni legislative del 1941 e del 1943.

Si tratta, in sostanza, col disegno di legge in esame, di sanare una situazione di fatto, limitando, naturalmente, il provvedimento a coloro che furono richiamati e trattenuti in servizio prima del 16 settembre 1945. Attualmente soltanto una piccola aliquota di personale sia della Guardia di finanza, che dei Carabinieri si trova in dette situazioni di servizio, per cui l'onere finanziario da fronteggiare è relativamente modesto: in totale 30 milioni e 600 mila lire circa, cui può essere fatto fronte con normali stanziamenti di bilancio, e precisamente per lire 25 milioni con i fondi del capitolo 250 del bilancio del Ministero della difesa e per lire 5 milioni e 600 mila lire con i fondi del capitolo 65 del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

4^a COMMISSIONE (Difesa)18^a SEDUTA (6 maggio 1954)

PALERMO. Se le mie notizie sono esatte, il disegno di legge si riferirebbe in particolare ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che collaborarono con la repubblica sociale italiana. Tra l'altro, sembra che la maggior parte degli interessati siano già in congedo ed abbiano avuta liquidata la pensione nella misura prevista dalle norme legislative vigenti.

In relazione, pertanto, a tutti gli eroici e valorosi carabinieri che l'8 settembre seguirono la via dell'onore e del dovere, se queste premesse sono esatte, dichiaro, a nome del mio Gruppo che noi ci asterremo dal voto.

TADDEI, *relatore*. Questo progetto non fa riferimento ai carabinieri che hanno collaborato con la repubblica di Salò, ma a tutto il personale dell'Arma che era in servizio prima del 15 settembre 1945 e che è rimasto in servizio senza soluzione di continuità.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Intendo aggiungere qualche cosa a quanto ha detto l'onorevole relatore. Nessuno di coloro che hanno prestato servizio sotto la repubblica di Salò viene direttamente considerato in questa legge.

Dal decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, era previsto un trattamento economico di guerra, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1943, in base al quale i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti, anziché alla paga iniziale del grado furono ammessi, a decorrere dal 1° marzo 1941, alla paga corrispondente alle rafferme, come i pari grado in carriera continuativa.

Tale concessione è venuta meno il 16 settembre 1945, cioè quando l'Italia era già stata liberata, data sotto la quale, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 529, il citato regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ha cessato di avere applicazione.

Allora, che cosa sarebbe dovuto avvenire? Che dal 16 settembre 1945 i richiamati dalla riserva o trattenuti, avrebbero dovuto non più essere trattati in base alla disposizione del decreto-legge del 1941, ma subire una decurtazione del loro trattamento. Dal 16 settembre 1945, pertanto, i cennati militari avrebbero dovuto essere ammessi alla paga iniziale del

grado con la conseguenza di una sensibile riduzione del trattamento economico fino allora goduto; per modo che in pratica gli appuntati e i carabinieri, di cui trattasi, hanno continuato a percepire la paga superiore a quella iniziale, di cui erano in godimento alla data del 15 settembre 1945.

Naturalmente si è trattato di una valutazione ispirata ad equità da parte dell'Amministrazione, che non ha ritenuto di decurtare lo stipendio a codesti carabinieri. Ora, con questa legge, si provvede a regolarizzare legislativamente tale posizione, e pertanto il provvedimento non ha nessun riferimento a fatti politici del passato, perchè, ripeto, una decurtazione si sarebbe dovuta applicare dal 16 settembre 1945, quando cioè l'Italia era stata tutta liberata.

PALERMO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario degli schiarimenti dati; ma, a mio avviso, con il disegno di legge si mettono sullo stesso piano i carabinieri che hanno prestato il loro servizio alle dipendenze del regolare e legittimo Governo italiano e quelli, invece, che hanno collaborato con la repubblica di Salò.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuità da data anteriore al 16 settembre 1945, è dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianità di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945.

Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fronteggiato per lire 25.000.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati La Spada ed altri: « Proroga del termine per richiedere la Croce al merito della guerra 1940-45 » (484) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa di deputati La Spada ed altri: « Proroga del termine per richiedere la Croce al merito della guerra 1940-45 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il piccolo segno di riconoscimento della Croce al merito di guerra per tutti coloro che hanno fatto parte dei gruppi di combattimento del Corpo di liberazione nazionale e di altri che hanno combattuto ovunque, sulla terra, sul mare, nel cielo, rappresenta il doveroso riconoscimento delle loro sofferenze e la testimonianza di un dovere interamente e seriamente compiuto.

Noi teniamo presente, in questo disegno di legge, soprattutto la condizione di coloro che, trovandosi in zone lontane dai centri magici, ove non arrivano frequentemente le notizie di leggi approvate e ove la stessa stampa perviene in maniera oltremodo faticosa,

non hanno avuto la possibilità di osservare il termine di scadenza del 10 agosto 1952 per richiedere la concessione della ricompensa della Croce al merito di guerra, che noi, vecchi combattenti, riteniamo di notevolissimo valore morale.

Il disegno di legge, pertanto, provvede a prorogare i termini per richiedere la anzidetta ricompensa.

Per ragioni di brevità, dato il molto lavoro che attende la Commissione e quello cui ha già atteso, ritengo opportuno non intrattenermi ulteriormente ad illustrare le ragioni che mi inducono ad invitare la Commissione a voler approvare il presente disegno di legge, il quale viene incontro, soprattutto, ai desideri, che noi non possiamo disconoscere, di categorie di combattenti che, per la scadenza del termine, sarebbero stati esclusi dalla piccola gloria di recare il segno che attesta il sacrificio da loro compiuto.

PRESTISIMONE. Sottoscrivo in pieno le considerazioni dell'onorevole relatore e mi dichiaro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

Vorrei, però, rivolgere una raccomandazione all'onorevole Sottosegretario di Stato.

Come è noto, i termini per la presentazione di proposte di ricompense al merito di guerra, sono scaduti da tempo, e si sono verificati casi particolarissimi, come, ad esempio, uno di cui sono direttamente a conoscenza. Un mio valoroso ufficiale morì in guerra. In seguito fui fatto prigioniero, e al ritorno dalla prigionia mi fu riferito che quel mio ufficiale aveva ricevuto la medaglia d'argento alla memoria al valor militare. Senonchè, proprio alcuni giorni fa mi scrisse la sorella, dicendomi che alla memoria del fratello in effetti nulla era stato concesso. Ora quel valoroso ufficiale meritava forse anche più della medaglia d'argento, ma io mi sono trovato nella impossibilità di avanzare la richiesta della concessione della ricompensa in conseguenza del fatto che erano scaduti i termini.

Pertanto, se fosse possibile riaprire gli anzidetti termini, magari unicamente per i Caduti, si tratterebbe di una misura opportuna e giusta, intesa a sanare numerose situazioni

4^a COMMISSIONE (Difesa)18^a SEDUTA (6 maggio 1954)

che si sono venute creando di gente che non ha potuto avanzare la proposta per la ricompensa, appunto perchè ignorava la scadenza dei termini.

PRESIDENTE. L'oncrevole Prestisimone propone una modifica al disegno di legge, oppure fa una semplice raccomandazione al Governo?

PRESTISIMONE. Mi limito a rivolgere una semplice raccomandazione al Governo.

MESSE. Alla raccomandazione fatta dal collega Prestisimone, aggiungo la mia personale.

Proprio giorni or sono, in occasione del ritorno degli ultimi prigionieri dalla Russia, sono venuto a conoscenza della morte di un nostro generale, che fino allora era considerato disperso. Il maggiore Massa, tornato dalla prigionia, ha dichiarato, infatti, di aver visto cadere eroicamente sul campo quel generale; e naturalmente, egli che è inferiore in grado, si trova nella impossibilità di avanzare la proposta per la ricompensa al valor militare. L'ho indirizzato al generale Gariboldi; ma evidentemente anche quest'ultimo si troverà di fronte all'ostacolo dei termini scaduti.

Rivolgo pertanto anch'io una calda raccomandazione al Governo affinché, magari limitatamente a coloro che sono caduti sul campo, i termini per richiedere la concessione delle ricompense al valore siano ulteriormente prorogati.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo prende atto delle raccomandazioni che gli sono state rivolte e che na-

turalmente terrà nella massima considerazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine utile per richiedere la concessione della Croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45, scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'articolo 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scade sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge se l'interessato ha ricevuto la comunicazione del mancato riconoscimento prima di detta data; in ogni altro caso scade sei mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Doti. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari